



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 16 ottobre 2023

**Alle Organizzazioni Regionali
e Provinciali CONFESERCENTI**

**Ai Responsabili territoriali
Area Commercio
Immagine e Benessere**

Loro sedi ed indirizzi

Prot. n. 4931.11/2023 GDA

Oggetto: **Divieto immissione sul mercato microplastiche. Regolamento UE 2023/2055.
Glitter in cosmetica vietati solo dal 2035.**

Sui *media* di questi ultimi giorni si legge dell'**entrata in vigore della normativa Ue tesa a limitare la dispersione delle microplastiche** aggiunte intenzionalmente ai prodotti e che contengono sostanze chimiche pericolose per la natura.

I giornali riferiscono di un **divieto di immissione sul mercato che va dal glitter, composto fatto di polimeri e alluminio, utilizzato ad esempio nei trucchi e nei biglietti di auguri, sino alle microsferi e altri materiali usati in cosmetica, oppure a determinati detergenti**, o ancora a quelle microparticelle che sono alla base di superfici sportive artificiali (prato sintetico dei campi da calcio e calcetto).

Lo scopo della restrizione è limitare entro il 2030 di almeno il 30% la dispersione in ambiente delle microplastiche, piccoli frammenti composti da polimeri che tra industrie, società di cosmetica e impianti sportivi oggi valgono per volumi d'affari quasi 1 miliardo di euro all'anno ma che impattano, in un mondo in cui le microplastiche sono state trovate dalle profondità degli oceani fino alle nuvole, in maniera drammatica sulla salute degli ecosistemi. Solo in Europa si stima che ogni anno vengano rilasciate 42mila tonnellate di microplastiche aggiunte intenzionalmente ai prodotti ("La Repubblica").

Ma cosa c'è di vero nelle generiche affermazioni riportate dalla stampa?

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 238/76 IT, del 27.9.2023, è stato pubblicato il **Regolamento UE) 2023/2055, del 25 settembre 2023**, concernente la **registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici**.

Come è noto, la presenza diffusa di minuscoli frammenti di polimeri naturali chimicamente modificati o sintetici, insolubili in acqua, che si degradano molto lentamente e sono facilmente ingeribili da organismi viventi, desta preoccupazioni per il loro impatto generale sull'ambiente e, potenzialmente, sulla salute umana.

Tali polimeri sono diffusi nell'ambiente e sono stati rinvenuti anche nell'acqua potabile e in alimenti. Essi si accumulano nell'ambiente e contribuiscono all'inquinamento da microplastica.

Nelle sue conclusioni del 20 giugno 2016 sul piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare e del 24 marzo 2017 sulla governance internazionale degli oceani, il Consiglio ha invitato la Commissione a proporre misure per ridurre la dispersione nell'ambiente marino di residui di plastica sia in forma micro che macro, compresa una **proposta di divieto dei polimeri nei cosmetici, nei prodotti per l'igiene personale e nei detergenti**.

Nell'intento di contrastare l'inquinamento da plastica, nel gennaio 2018 la Commissione ha adottato una **strategia per la plastica** volta, tra l'altro, a ridurre tutte le fonti che contribuiscono all'inquinamento da microplastica. Tale impegno è stato rinnovato con la pubblicazione del **Green Deal europeo** nel dicembre 2019, del **nuovo piano d'azione per l'economia circolare** nel marzo 2020 e del **piano d'azione per l'inquinamento zero** nel maggio 2021. Tra gli obiettivi di quest'ultimo per il 2030 figura in particolare una **riduzione del 30 % della quantità di microplastiche rilasciate nell'ambiente**.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dunque domani, 17 ottobre 2023 (non il 15 ottobre, come riporta la stampa).

Esso modifica l'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), aggiungendo la voce "**Microparticelle di polimeri sintetici**": trattasi di polimeri solidi che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

- a) sono contenuti in particelle e costituiscono almeno l'1 %, in peso, di tali particelle, o creano un rivestimento superficiale continuo sulle particelle;
- b) almeno l'1 % in peso delle particelle di cui alla lettera a) soddisfa una delle condizioni seguenti:
 - i) tutte le dimensioni delle particelle sono uguali o inferiori a 5 mm;
 - ii) la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3.

L'allegato medesimo prevede, al **paragrafo 1**, che **di tali microparticelle "non è ammessa l'immissione sul mercato, sotto forma di sostanze in quanto tali o, laddove le microparticelle di polimeri sintetici siano presenti per conferire una caratteristica ricercata, come componenti di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01 % in peso"**.

Tra i considerando del Regolamento, il n. 52 evidenzia come "**I costi di riformulazione previsti per i prodotti per il trucco, i prodotti per le labbra e i prodotti per le unghie in risposta alla restrizione proposta sono più elevati che per altri prodotti cosmetici «da non sciacquare» (cioè quei prodotti cosmetici destinati a restare a contatto prolungato con la cute, le zone pilifere o le membrane mucose).**

Tenuto conto altresì del contributo relativamente inferiore dei prodotti per il trucco, dei prodotti per le labbra e dei prodotti per le unghie alle emissioni complessive, la Commissione ritiene che un periodo transitorio di 12 anni per il divieto di immissione sul mercato di tali prodotti sia giustificato al fine di garantire un tempo sufficiente per sviluppare alternative adeguate e limitare i costi per il settore.

Tuttavia, al fine di incoraggiare la sostituzione delle microparticelle di polimeri sintetici nei prodotti per il trucco, nei prodotti per le labbra e nei prodotti per le unghie prima della fine del periodo transitorio, qualsiasi prodotto di tale tipo immesso sul mercato che ancora contenga microparticelle di polimeri sintetici dovrebbe recare una dichiarazione che ne informi i consumatori a decorrere dal 17 ottobre 2031. Al fine di evitare inutili oneri per i fornitori e richiami dei prodotti, i fornitori non dovrebbero essere tenuti a fornire detta dichiarazione sui prodotti che sono già stati immessi sul mercato prima del 17 ottobre 2031 per un determinato periodo supplementare".

Dunque, tenuto conto del regime transitorio appositamente previsto, ai sensi del **paragrafo 6, lett. c)**,

il divieto di cui al paragrafo 1 si applicherà solo a decorrere dal 17 ottobre 2035 ai prodotti per le labbra, ai prodotti per le unghie e ai prodotti per il trucco rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) o b) del paragrafo 6 (*microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare per l'incapsulamento di fragranze; "prodotti da sciacquare"*) o contengano microsfe.

A decorrere dal 17 ottobre 2031 e fino al 16 ottobre 2035 i fornitori dei prodotti di cui sopra, contenenti microparticelle di polimeri sintetici, dovranno comunque includere la seguente dichiarazione: "*Questo prodotto contiene microplastiche*".

Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato prima del 17 ottobre 2031 non devono necessariamente recare detta dichiarazione fino al 17 dicembre 2031.

Abbiamo già contattato i competenti Uffici del Ministero della Salute per avere maggiori chiarimenti in merito e attendiamo i relativi indirizzi.

Cordialmente,

Giuseppe Dell'Aquila

